



# **COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**

Provincia di Pisa

## **REGOLAMENTO DEL PORTO DELL'ARMA DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 106 dell'11/10/2002**

### **Art. 1**

Gli appartenenti alla Polizia Municipale sono autorizzati al porto dell'arma secondo i criteri stabiliti dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145, con le modalità specificate al seguente articolo.

### **Art. 2**

Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di porto dell'arma, ed in particolare quanto previsto dal D.M. 4/3/1987, n. 145, agli Agenti di P.M. è altresì consentito il porto dell'arma di dotazione nei seguenti casi:

- durante il trasporto per raggiungere la propria abitazione anche se fuori del territorio comunale, anche se in abiti civili con l'obbligo di avere con sé il tesserino di riconoscimento dove sia annotata l'arma in dotazione;
- fuori del territorio comunale per servizi nei comuni associati o per particolari servizi che siano disposti dal Comandante o che siano derivati da forza maggiore per continuità di servizio iniziato all'interno del territorio di appartenenza. In tal caso l'Agente che deve valicare il confine del territorio di appartenenza dovrà immediatamente dare comunicazione al Comando.
- su esplicita disposizione del Comandante il porto d'arma anche in servizi da doversi espletare in abiti civili;
- al di fuori del servizio, in abiti civili all'interno del territorio comunale o dei comuni associati purchè vi sia stata estensione del Decreto di Agente di Pubblica Sicurezza da parte del Prefetto.

### **ART. 3**

E' fatto obbligo che ogni appartenente al Corpo porti sempre con sé il Tesserino di riconoscimento dove sia annotata la matricola dell'arma in dotazione.

E' fatto altresì obbligo di provvedere annualmente al rinnovo del certificato di abilitazione al maneggio delle armi da fuoco e dare comunicazione alla Prefettura, a cura del Comandante del Corpo per il mantenimento del Decreto di Pubblica Sicurezza, giusto il disposto dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286.

### **Art. 4**

Ad ogni appartenente al Corpo, a cura del Comandante, sarà data in carico l'arma in dotazione con apposito Verbale.

Ogni appartenente al Corpo, ricevuta l'arma in dotazione, dovrà farne personale denuncia al Comando Stazione Carabinieri o alla Questura del comune di residenza, per la registrazione nell'apposito registro nazionale delle armi.

Ogni appartenente al Corpo che ha ricevuto l'arma, ne è personalmente responsabile, sia dell'uso che della manutenzione fino al momento in cui dovrà restituirla per cessazione del servizio nel Corpo.

### **Art. 5**

L'arma potrà essere depositata presso il comando per periodi legati ad assenze momentanee, purchè custodita in apposito armadio o stanza per le armi.

### **Art. 6**

Il Comando è tenuto ad avere un apposito registro per il movimento delle armi e dei proiettili in dotazione, da tenere costantemente aggiornato a cura del Comandante del Corpo.